REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico

CAPITOLATO DI GARA PER L'ACQUISTO DI UN FUORI STRADA 4x4 DOTATO DI RIMORCHIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRIFONE - Codice CIG 0250841888.

PARTE I

OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il capitolato ha per oggetto la selezione del miglior contraente a cui affidare la fornitura dei seguenti mezzi:

- n. 1 mezzo fuoristrada tipo pick – up 4x4, diesel, cilindrata 2500 cc, doppia cabina 5 posti 4 porte, copertura cassone con hard top;
- n. 1 carrello per il trasporto di materiali, portata oltre 1000 kg, due assi, dotato di elementi di contenimento laterale del carico e telone di copertura.

L'importo presunto, posto a base dell'appalto, è pari ad € 28.800,00 oltre IVA di legge.

L'intera fornitura risulta essere compresa in un lotto unico non scindibile: l'impresa partecipante dovrà pertanto presentare offerta per entrambi gli articoli sopraindicati.

PARTE II

NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 2

(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un' offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare e le modalità di presentazione, **a pena di esclusione,** sono i seguenti:

I. un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la dicitura "Gara informale per la fornitura di di un fuori strada 4x4 dotato di rimorchio per la realizzazione del progetto grifone"– Codice CIG 0250841888.

II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "offerta economica", contenente l'offerta

economica alla quale si offre di eseguire l'intera fornitura, da redigere secondo il modello "Allegato C";

III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di ammissione alla gara, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000.

IV. una terza busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le descritte modalità, recante la dicitura "offerta tecnica", contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- DOCUMENTO DI OMOLOGAZIONE, del veicolo e del rimorchio emesso dalla Motorizzazione Civile (DGMCT), da presentarsi in semplice copia;
- CERTIFICATO CE di conformità ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. A del D.P.R. 459/96, del veicolo e del rimorchio richiesto.
- RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA con depliant illustrativo del veicolo e del rimorchio, completa di tutti i dati tecnici utili alla valutazione tecnico – qualitativa dello stessa, al fine di poter determinare correttamente i parametri di qualità di cui all'art. 4, lettere A, B, C, del presente Capitolato;
- DICHIARAZIONE relativa ai termini temporali di garanzia;

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 10 del giorno 24.02.2009; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

D) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione.

Sull'offerta economica dovrà essere assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione ai sensi di legge.

Art 3

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto verrà aggiudicato mediante esperimento di gara informale, giustificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 1 - punti 30 e 41 - e dell'articolo 20, commi 1 e 2, del "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia" dell'Ente Foreste della Sardegna, approvato con Delibera del C.d.A. n. 34 del 05.03.2008 e pubblicato su B.U.R.A.S. n. 16 del 20.05.2008.

Le offerte economiche possono essere presentate esclusivamente in ribasso sulla base d'asta stabilita all'articolo 1, procedendo all'automatica esclusione delle offerte in rialzo.

Sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purchè ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte a punteggio uguale, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 4

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. c) L.R: n. 5/2007 e dell'art. 21 comma 4 lett. b) del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia.

A tal fine, la commissione, all'uopo nominata per le valutazioni dell'offerta, terrà conto dei seguenti criteri:

PARAMETRO PREZZO

A) PREZZO: 60/100 – riservato al prezzo al lordo di IVA e di ogni altro onere dovuto, per avere la fornitura richiesta nei luoghi e secondo le modalità di cui agli atti di gara.

Ferma restando l'applicazione dell'istituto dell'offerta anomala in applicazione del successivo art. 5 del presente capitolato, per stabilire il punteggio da assegnare alle concorrenti in relazione al ribasso effettuato sull'importo a base d'asta si adotterà il criterio di proporzionalità in base alla seguente formula:

P : Pmigliore = Pmax : X > X = Pmigliore * Pmax/P

dove i sopradescritti simboli sono da intendersi come (Pmigliore) prezzo migliore, (P) prezzo esaminato, (Pmax) punteggio massimo, (X) punteggio attribuito al prezzo esaminato.

Al concorrente che offre il miglior prezzo (Pmigliore), sarà attribuito il punteggio massimo (Pmax = 60 punti). Alle altre concorrenti sarà attribuito un punteggio (X) in base al prezzo offerto (P), applicando la formula precedente.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta.

PARAMETRI DI QUALITÀ

I punteggi relativi alla qualità tecnica della fornitura come desunta dalla documentazione tecnica

di cui all'articolo 2, saranno attribuiti secondo le seguenti partizioni:

B) Qualità e prestazioni tecniche: 20/100.

C) Estensione della garanzia oltre il minimo previsto dalla legge: 20/100.

Art. 5

(Anomalia delle offerte)

Verranno assoggettate a procedura di verifica le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute comunque anormalmente basse.

Ai fini della suddetta valutazione di congruità, le offerte dovranno essere corredate delle giustificazioni di cui all'art. 20 comma 1 L.R. n. 5/2007 relative agli elementi costitutivi che concorrono a formare l'importo complessivo delle stesse.

Art. 6

(Soggetti ammessi a partecipare)

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 29 della L.R. 5/2007 per i quali non sussistono cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e che non si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., secondo quanto previsto dell'art 34 comma 2 D.Lgs. 163/2006. Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Sono, inoltre, esclusi dalla partecipazione alla gara:

a) i concorrenti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara anche in forma individuale qualora abbiano

partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

La volontà di raggrupparsi deve essere espressa in sede di presentazione dell'offerta; i consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Nella stessa dichiarazione dovranno essere indicate le singole parti della fornitura eseguite dai singoli operatori associati.

I singoli operatori economici facenti parti del raggruppamento risultato aggiudicatario della gara

devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,

designato quale mandatario.

I R.T.I. ed i consorzi di imprese dovranno autocertificare, in sede di presentazione dell'offerta, di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione.

La percentuale di tali requisiti dovrà essere pari o superiore rispetto a quella che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. E' necessario che la composizione, da presentarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% della fornitura.
Per quanto non previsto nel presente capitolato in ordine ai raggruppamenti temporanei si rimanda all'art 31 della L.R. 5/07 e all'art. 37 del D.lgs. 163/06.

Art. 7

(Capacità dei concorrenti)

Tutte le imprese/soggetti partecipanti, dovranno, pena l'esclusione, possedere tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale riportati nell'Allegato "B" - Modello di autocertificazione - .

Art. 8

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 120 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

Art. 9

(Cauzione definitiva)

Il soggetto aggiudicatario a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, dovrà prestare una cauzione definitiva da costituirsi nelle forme e modalità previste dall' art. 54 L. R. 5/07 per un importo pari al 5% dell'importo di aggiudicazione.
Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero del beneficio della preventiva escussione e sarà svincolata solo a seguito della regolare esecuzione del contratto, comprovata dai documenti di collaudo.

Art. 10

(Valutazione delle offerte)

Le offerte saranno aperte alle ore 10.00 del 25.02.2009, presso la sede dell'Amministrazione appaltante. La commissione di gara procederà in seduta pubblica alle verifiche circa la sussistenza dei requisiti formali e all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara. Si svolge in seduta riservata la valutazione dell'offerta tecnica con la relativa attribuzione dei punteggi, i quali verranno resi noti nella successiva seduta di apertura dell'offerta economica. Quest'ultima è pubblica e al termine della stessa verrà redatta la graduatoria dei concorrenti, fermo restando che in presenza di offerte anomale, a seguito della verifica di cui all'art. 20 comma 5 L.R. n. 5/2007, verrà disposta l'aggiudicazione nei confronti della prima offerta non anomala.

Art. 11

(Stipulazione del contratto)

Il contratto verrà concluso mediante scrittura privata ovvero mediante lettera d'ordine secondo l'uso del commercio.

PARTE III

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 12

(Termini e luoghi della consegna)

La consegna dovrà avvenire presso il vivaio Bagantinus sito in Decimomannu (Cagliari), Località Is Bagantinus entro e non oltre 75 giorni decorrenti dalla data del contratto.

Il contratto si intende eseguito con la consegna presso i suddetti magazzini dell'Ente.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 14 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, e che le stesse non verranno prese in considerazione.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale per tali casi, determinerà l'incameramento della cauzione.

Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.

Art. 13

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, accompagnata dalla documentazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa e dall'eventuale altra documentazione indicata nel contratto.

La fattura potrà essere presentata per i prodotti consegnati e positivamente collaudati.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 14

(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 1% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'impresa dipendenti da altri contratti.
Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

PARTE IV

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 15

(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che quanto fornito dall'impresa presenti i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, nonché i requisiti espressi dai certificati e relazioni eventualmente esibiti in sede di gara ed accettati dall'Amministrazione.
Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'amministrazione o da soggetti esterni all'uopo incaricati.
Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati

cui giungono i collaudatori; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 16

(Luoghi delle operazioni di collaudo)

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa. In tal caso le spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'Ente stesso.

Art. 17

(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

1) accettare i prodotti;
2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa le forniture non accettate al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo, dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentano difetti o difformità di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, e per esse si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano accertati in seguito.

PARTE V

NORME FINALI

Art. 18

(Controversie)

Per la risoluzione giudiziale delle vertenze, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 19

(Norme finali)

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori.
Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposte negli atti di gara, sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 20

(Trattamento dei dati personali)

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.
L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.
Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula